

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Valutazione scuola secondaria di secondo grado – classi non terminali

“La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del **d.P.R. n. 122 del 2009**. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'**attività didattica effettivamente svolta**. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono **un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina**. Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n.122 del 2009. L'accertamento del recupero delle **carenze formative relativo all'Educazione civica** è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto. **Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009**. Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”

In sostanza valgono i criteri della legge 122/2009 e dlsg 62/2017

Criteri specifici per il superamento dell'anno scolastico per tutte le classi

I consigli di classe, per uniformare le valutazioni che comportano il **passaggio alla classe successiva**, la **non promozione** oppure la **sospensione del giudizio**, in sede di scrutinio finale, rispetteranno i seguenti punti:

- a) il consiglio di classe delibererà il **“passaggio alla classe successiva”** degli alunni che riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina **compreso il voto di condotta**;
- b) **conformemente alla delibera del Collegio dei Docenti**, il consiglio di classe delibererà la **“sospensione del giudizio”**, con provvedimento motivato e comunicato alle famiglie, per gli alunni che presentino **una INSUFFICIENZA NON GRAVE in UNA, DUE o al massimo TRE discipline**;

Fermo restando che si ritiene non grave l'insufficienza che:

- 1) sia isolata nel contesto generale del profitto dell'alunno;
- 2) abbia almeno un elemento sufficiente tra la valutazione scritta, orale, pratica;
- 3) compaia per la prima volta nel curriculum dell'alunno (nell'anno scolastico);
- 4) sia una insufficienza in discipline nelle quali l'alunno, sia nelle verifiche in classe che nella frequenza dei corsi integrativi, abbia fatto riscontrare importanti progressi.

È considerata INSUFFICIENZA NON GRAVE quella che corrisponde ad un voto numerico non inferiore a 4/10.

- c) il Consiglio di classe delibererà la **“non promozione”** in tutti i casi non rientranti nei punti a) e b).